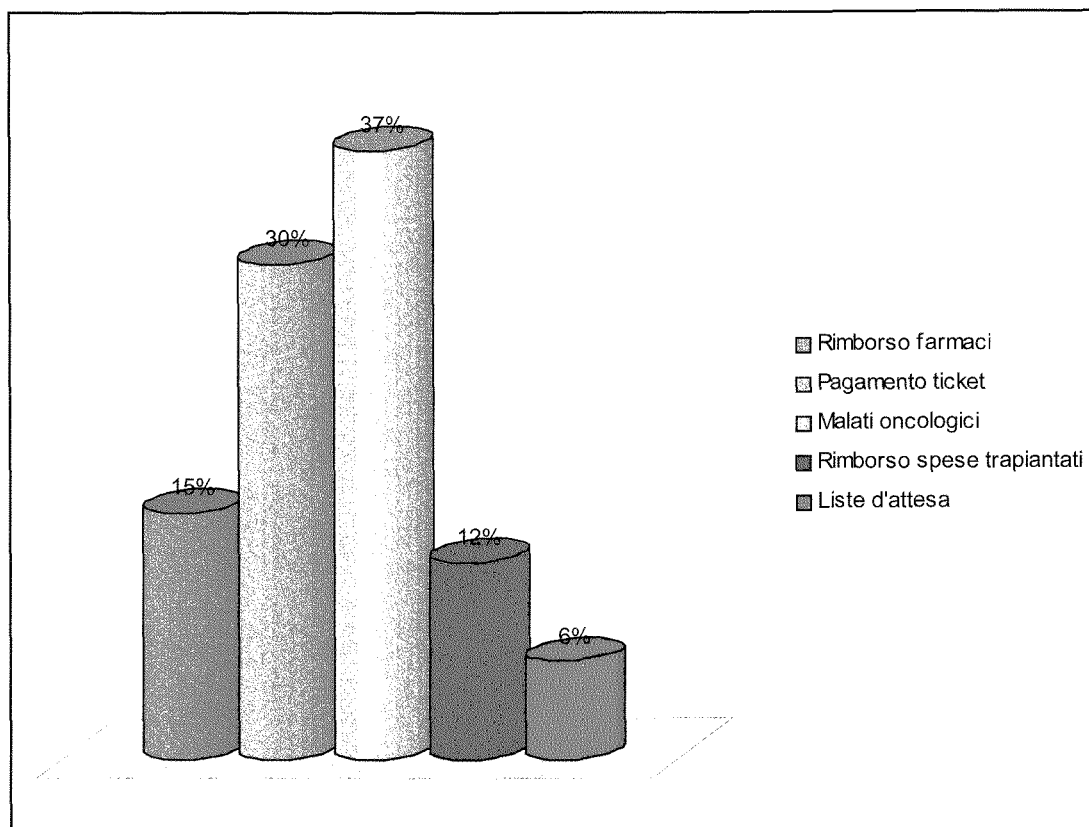


8.4. ASSISTENZA SANITARIA



Il Difensore civico, anche per quest'anno, si è visto impegnato per garantire ai malati oncologici e ai trapiantati il rimborso delle spese sostenute fuori regione e il sussidio loro spettante

8.4.1. Il rimborso spese spetta anche a chi ha subito il trapianto di organo prima della L.R. n° 6/2000

Il Difensore civico regionale si è interessato nuovamente delle modalità applicative della L.r. n° 6/2000 che prevede l'estensione dei benefici di cui alla L.r. n° 29/98 (provvidenze a favore dei nefropatici) ai portatori di patologie oncologiche e ai pazienti trapiantati.

Questa volta l'Ufficio è intervenuto a seguito dell'esposto di una cittadina che denunciava il mancato riconoscimento del rimborso delle spese di viaggio per visite effettuate fuori regione, a seguito di trapianto di organo.

L'Azienda sanitaria di appartenenza non le aveva riconosciuto tale diritto, in quanto l'interessata aveva subito il trapianto prima dell'entrata in vigore della L.r. n° 6/2000.

Al riguardo il Difensore civico ha contestato all'Azienda la fondatezza e la ragionevolezza di una siffatta interpretazione e attuazione della normativa sopra citata, in quanto secondo lo Scrivente l'accesso al rimborso in parola deve essere riconosciuto a tutti coloro già in trattamento presso le strutture non insistenti nel territorio della Regione prima della L.r. n° 6/2000 e del suo regolamento di attuazione n° 1 del 18/04/2001 e ciò al fine di garantire il principio di continuità terapeutica.

Inoltre, da un'indagine conoscitiva effettuata dall'Ufficio nell'ambito di tutte le Aziende Sanitarie Abruzzesi, è emerso che in alcune delle stesse Aziende viene normalmente riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio anche a chi ha effettuato il trapianto di organo antecedentemente alla entrata in vigore della legge regionale sopra menzionata, con la conseguenza di creare una disparità di trattamento.

L'opinione espressa dal Difensore civico regionale è stata accolta favorevolmente dalla Direzione Sanità della Giunta Regionale che, con nota del 17 maggio u.s., indirizzata a tutti i Direttori Generali delle Aziende USL della Regione, ha stabilito che anche ai suddetti utenti va riconosciuto il diritto al rimborso spese, così come stabilito per i malati oncologici al comma 5 dell'art. 1 del regolamento (di attuazione della L.r. n° 6/2000) n. 1 del 18.04.01, concernente l'estensione dei provvedimenti di cui alla L.r. n° 29/98 ai portatori di patologie oncologiche e ai pazienti trapiantati.

8.4.2. Sussidio malati oncologici: il Difensore civico interviene sulla scarsità delle informazioni fornite dalla AASSLL

Il Difensore civico regionale, con nota del 10 febbraio 2006, ha invitato tutte le Aziende Sanitarie Abruzzesi a voler assumere ogni utile iniziativa al fine di risolvere il problema relativo alla scarsa informazione sulle formalità per la richiesta del sussidio cui ha diritto il cittadino affetto da patologie oncologiche, come tra l'altro stabilito dalle LL.rr. n° 6/2000 e n° 29/1998.

Numerose sono state le istanze pervenute al Difensore civico che sollecitavano un intervento dell'Ufficio presso ciascun presidio ospedaliero, in quanto molto spesso l'inadeguata pubblicità delle modalità per la presentazione delle domande per ottenere il sussidio medesimo, ha comportato addirittura la perdita del beneficio in parola.

Infatti, come definito dal regolamento di attuazione n° 2/2000 della L.r. n° 6/2000 – concernente l'estensione dei provvedimenti di cui alla L.r. n° 29/98 ai portatori di patologie oncologiche e ai pazienti trapiantati – le domande, corredate dalle prescritte certificazioni, intese ad ottenere i sussidi e i rimborsi di cui al regolamento "de quo", devono essere presentate dagli interessati alle Aziende USL di appartenenza su appositi moduli approntati dalle Aziende stesse entro e non oltre il

31/12 di ogni anno.

Pertanto, trattandosi di “termini perentori”, è di estrema importanza che tutti gli interessati possano essere messi in condizione di avere tale informativa.

Il Difensore civico, sottolineando tra l’altro gli aspetti altamente sociali ed umani che coinvolgono tutti i cittadini affetti da patologie oncologiche quali soggetti bisognosi di ogni forma di tutela, ha esortato tutte le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie a voler assumere ogni provvedimento o direttiva utile al riguardo.

8.4.3. Esenzione ticket: spetta anche a chi è disoccupato da lavoro autonomo

Numerosi sono stati i chiarimenti forniti ai cittadini in merito alle esenzioni ticket sanitari.

Secondo la legislazione vigente i soggetti che sono esonerati dal pagamento delle quote di partecipazione delle spese (ticket) per prestazioni sanitarie si differenziano in tre categorie principali:

1. soggetti esonerati per età e reddito;
2. soggetti esonerati per patologia o invalidità;
3. si aggiungono a queste categorie i soggetti esonerati, limitatamente ad alcune prestazioni, a fronte di condizioni di interesse sociale (gravidanza, promozione della donazione di sangue, organi, tessuti, ecc. ...) nell’ambito di alcuni programmi organizzati di diagnosi precoce o prevenzione collettiva (screening, ecc.).

Nell’ambito delle esenzioni per motivi di età e reddito sono ricompresi i bambini di età inferiore a 6 anni ed anziani di età superiore a 65 anni con reddito del nucleo familiare fino a € 36.151,68; i titolari di pensione sociale o assegni sociali e i

loro familiari a carico; i titolari di pensione al minimo di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, purché appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 8'263,21, incrementato fino a € 11'362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico; disoccupato e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore a € 8'263,21, incrementato fino ad € 11'362,05 in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico.

Rispetto a quest'ultima categoria di esenzione è stato segnalato il caso di un cittadino, nei confronti del quale l'Azienda sanitaria di appartenenza aveva rifiutato la presentazione dell'autodichiarazione relativa al reddito per l'esenzione, in quanto disoccupato da attività autonoma commerciale.

Sulla questione dell'autodichiarazione si è fatto presente innanzitutto che l'ASL ha l'obbligo di accettare tale documento, visto che la normativa vigente dispone che le esenzioni connesse ai livelli di reddito operano esclusivamente su dichiarazione dell'interessato, o di un suo familiare, da apporre sul retro della ricetta.

Tra l'altro la firma di chi si trova in determinate circostanze ha il valore di autocertificazione, rilasciata ai sensi del DPR n° 445/2000, nella consapevolezza della responsabilità penale per false dichiarazioni, la falsità negli atti o l'uso di atti falsi.

Per quanto concerne invece il diritto dell'esenzione, sussiste purtroppo una discutibile Circolare della Sanità del 17/01/1996, che, interpretando alla lettera e in senso restrittivo l'art. 2, comma 15 della L. n° 549/95, ha ritenuto che l'esenzione stessa spetta solo a coloro che hanno perduto un precedente lavoro alle dipendenze, escludendo quindi sia i disoccupati per cessazione di lavoro autonomo, sia le persone in cerca di prima occupazione (anche se con la medesima situazione reddituale).

La Direzione Sanità, Servizio Assistenza Distrettuale della Giunta Regionale, alla quale è stato sottoposto il caso, ha ritenuto superata la circolare predetta, tant'è che all'inizio dell'anno 2006 ha diramato a tutti i direttori generali delle Aziende

Sanitarie Abruzzesi una nuova circolare, riguardante l'esenzione del ticket sanitario per motivi di reddito, nella quale non si fa alcuna distinzione tra il disoccupato da lavoro dipendente e quello da lavoro autonomo.

8.4.4. Il Difensore civico interviene sulle confuse informazioni relative ai farmaci non commercializzati in Italia

Sulla questione diverse sono state le richieste di intervento da parte di cittadini che, affetti da particolari patologie, avevano riscontrato difficoltà a reperire determinati farmaci prescritti e non sostituibili in quanto non commercializzati in Italia.

Al riguardo, è stato precisato, che qualora il medico curante ritenga opportuno sottoporre un proprio assistito al trattamento terapeutico con un medicinale, regolarmente autorizzato in un Paese estero, ma non autorizzato all'immissione in commercio in Italia, è tenuto ad inviare al Ministero della Sanità una serie di documenti ai fini dell'importazione in Italia del medicinale medesimo.

La documentazione sopradetta deve fare riferimento in particolare alle caratteristiche del farmaco, alla ditta produttrice estera, nonché alle esigenze particolari che giustificano il ricorso al medicinale stesso non autorizzato, in mancanza di valida alternativa terapeutica.

L'onere per la spesa per l'acquisto dei medicinali in parola non deve essere imputato ai fondi attribuiti dallo Stato alle Regioni e Province autonome per l'assistenza farmaceutica, tranne nel caso in cui l'acquisto medesimo venga richiesto da una struttura ospedaliera per l'impiego in ambito ospedaliero.

In quest'ultimo caso, l'azienda ospedaliera potrà far gravare la relativa spesa nel proprio bilancio al pari dei farmaci in commercio in Italia e degli altri beni necessari per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria – così come previsto dalla

norma di dettaglio contenuta nel Decreto del Ministro della Sanità dell'11 febbraio 1997.

In tutti i casi segnalati, l'Ufficio ha sottolineato il problema delle informazioni spesso confuse e contraddittorie che vengono date all'utente, sensibilizzando al riguardo gli operatori sanitari affinché, quando prescrivono un farmaco non erogato a carico del Servizio Sanitario, informino correttamente l'utenza sulle vie da seguire per la reperibilità dei farmaci esteri.

8.4.5. Scongiurata la disdetta del servizio ticket presso le farmacie

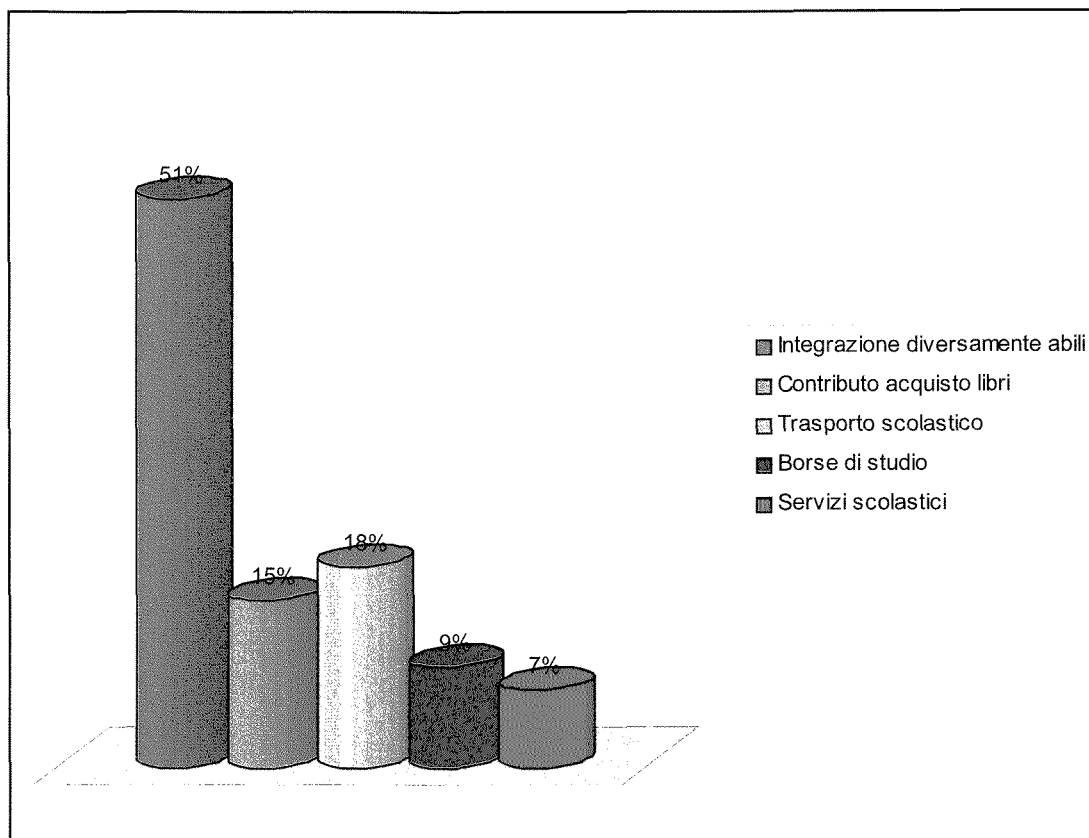
A seguito di numerosi contatti avuti attraverso il numero verde da parte di cittadini che segnalavano la sospensione del servizio ticket presso le farmacie del capoluogo, l'Ufficio ha deciso di intervenire prendendo contatti con i vertici dell'Azienda Sanitaria Locale.

Il servizio in questione riguardava la possibilità di pagare i ticket e di prenotare visite specialistiche ed esami, senza alcuna spesa accessoria per l'utente.

Le farmacie, a causa dei mancati accordi con l'Azienda Sanitaria, in merito all'onere che ricade sulle stesse e per la mancata fornitura da parte della ASL dei moduli di autorizzazione che consentono di effettuare il servizio, come previsto dalle nuove disposizioni di legge sulla privacy, avevano momentaneamente sospeso il servizio ticket creando notevoli disagi agli utenti.

Il Difensore civico regionale è intervenuto presso la Direzione Sanitaria Generale e l'Assessore Regionale alla Sanità invitandoli a voler intraprendere ogni iniziativa utile al fine di scongiurare l'interruzione di questo servizio che agevola non poco i cittadini che, usufruendo di tale servizio, non sono costretti ad estenuanti file presso gli sportelli della ASL.

Grazie al decisivo intervento del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria coinvolta, il disagio segnalato è stato ovviato in quanto le Farmacie hanno revocato la sospensione del servizio.

8.5. DIRITTO ALLO STUDIO E PROMOZIONE CULTURALE

Nell'ambito della materia del Diritto allo Studio l'Ufficio è intervenuto in particolar modo sulle questioni concernenti la carenza degli insegnanti di sostegno nell'ambito scolastico.

Altri interventi hanno riguardato le problematiche afferenti il trasporto scolastico, e dei servizi scolastici in genere.

8.5.1. L'integrazione dei diversamente abili nel sistema scolastico rappresenta il grado di civiltà di un Paese

Dopo numerose richieste da parte di genitori di bambini portatori di handicap, volte ad ottenere l'aumento delle ore di sostegno nelle scuole elementari e medie inferiori, il Difensore civico della Regione Abruzzo ha avviato una collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo, al fine di tentare di risolvere quantomeno le situazioni più difficili.

La legislazione nazionale in materia (L. n° 449 del 27/12/1997, art. 40 comma 3) prevede che ogni insegnante di sostegno abbia un numero complessivo di 138 alunni e che l'alunno diversamente abile sia inserito in una classe che non superi le venti unità.

Le norme in parola, inoltre, consentono anche di valutare il tipo di handicap e in base a quello, di giudicare se:

1. si possano inserire più di un disabile in una classe;
2. l'insegnante debba essere unica;
3. l'insegnante possa avere più alunni portatori di handicap da seguire.

La possibilità di vagliare caso per caso contribuisce ad alleviare il disagio; è ciò che lo Scrivente ha tentato di fare sollecitando l'Ufficio Scolastico regionale per l'Abruzzo ad avere cura di soddisfare al massimo le richieste delle scuole e delle famiglie, con senso di responsabilità ed ogni dovuta attenzione, precisando che l'alunno diversamente abile ha diritto al sostegno nella misura massima consentita dalla legge, al fine di non comprimere il diritto fondamentale all'educazione ed all'inserimento scolastico (come più volte precisato anche nei vari documenti del

Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa).

Negli stessi scritti è stato infatti sottolineato come il principio dell'autonomia di vita dei diversamente abili presupponga la loro piena partecipazione alla vita sociale e il riconoscimento del loro diritto all'indipendenza, che prevede il pieno riconoscimento del diritto ad essere diverso.

Le medesime sollecitazioni sono state rivolte anche al Ministero dell'Istruzione, invitato a rivedere l'attuale criterio che prevede un insegnante di sostegno ogni 138 allievi, al fine di offrire maggiori opportunità agli alunni nel percorso di istruzione, sempre nella logica di un utilizzo razionale ed efficace delle risorse umane ed economiche.

Al riguardo si segnala che il Ministero, per garantire il diritto all'integrazione ed all'educazione scolastica dell'alunno diversamente abile, ha intenzione di creare un'anagrafe sanitaria degli aventi diritto - da istituire d'intesa con le Regioni ed il Sistema Sanitario Nazionale - che serva a definire gli organici necessari alle effettive richieste, assicurando in questo modo la continuità educativo-didattica per la piena realizzazione del progetto di vita e del successo formativo di tutti gli alunni in situazione di handicap.

8.5.2. Spetta all'Amministrazione comunale scegliere la Cooperativa che si occupa dei servizi scolastici

Il legale rappresentante di una cooperativa inviava all'Ufficio una nota con la quale chiedeva di verificare la legittimità di un atto deliberativo, adottato da un'Amministrazione comunale, attraverso il quale veniva affidato ad una cooperativa sociale la gestione dei servizi scolastici.

Riguardo alla citata delibera l'esponente avanzava una serie di rilievi in merito alla gestione del servizio, i quali avrebbero tratto fondamento da un Sentenza del

Consiglio di Stato (Sez. V, n° 5072, del 30/08/06) secondo cui, in sede di affidamento di un servizio sociale, qual è quello scolastico, non può derogarsi ai principi generali di trasparenza, economicità, efficacia e non discriminazione, con la conseguenza che l'affidamento stesso non può essere operato al di fuori di procedure concorrenziali.

In relazione alle menzionate osservazioni il Difensore civico riteneva opportuno richiedere ogni chiarimento utile al fine di verificare l'operato dell'Amministrazione stessa.

Dai chiarimenti forniti, nonché dalla disamina della normativa di settore, si è potuto riscontrare che gli Enti pubblici, compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, possono stipulare convenzioni con cooperative sociali che svolgano attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, anche derogando alla disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione.

L'espressa possibilità prevista dal legislatore di derogare alla disciplina dei contratti della P.A. in senso lato, consente, in assenza di una disciplina a livello regionale, all'amministrazione comunale l'esercizio della più ampia discrezionalità nel fissare le modalità più opportune nella scelta della cooperativa da convenzionare, che può quindi essere individuata tenendo conto della presenza o meno sul territorio comunale di cooperative sociali di tipo B, idonee all'assunzione del servizio.

Altri parametri cui l'Ente deve fare riferimento per poter addivenire alla stipula della convenzione in parola sono:

1. iscrizione delle cooperative sociali nell'apposito albo regionale;
2. le attività da affidare devono riguardare forniture di beni e servizi diversi da quelli socio sanitari ed educativi;
3. le forniture non devono superare le soglie comunitarie di riferimento (controvalore in € 200.000,00).

E' altresì necessario che le convenzioni siano finalizzate a creare opportunità

di lavoro per le persone svantaggiate, che devono costituire almeno il 30% dei lavoratori appartenenti alla cooperativa alla quale si vuole affidare la gestione del servizio – attività.

Pertanto si è ritenuti che nel caso di specie la decisione assunta dall'Amministrazione comunale fosse conforme a tutti i principi sopradetti dettati dalla legge di riferimento n° 381/91.

Inoltre la stessa Amministrazione, conseguendo tra l'altro anche un consistente risparmio economico rispetto all'affidamento dato nel precedente anno scolastico, aveva osservato i criteri di buona amministrazione ed economicità previsti dalla Costituzione.

8.5.3. Il Difensore civico invita i Comuni a promuovere il diritto allo studio

Nel campo delle prestazioni sociali agevolate numerose sono state le richieste di intervento da parte di cittadini, che trovandosi in situazioni economiche disagiate, hanno interessato l'Ufficio per far sì che il Comune di residenza favorisse il diritto allo studio attraverso la fornitura di buoni per l'acquisto di testi scolastici.

La definizione di prestazioni sociali agevolate che si ritrova nella normativa è quella presente nell'art. 8 del D.Lgs. 31 marzo 1998 n° 109, secondo cui esse sono "prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche".

Stando alla lettera della disposizione legislativa, le prestazioni sociali agevolate devono essere quegli interventi di carattere sociale:

1. volti non alle generalità dei cittadini, ma specificatamente a particolari categorie di utenti (in questo senso si possono immaginare soprattutto le

prestazioni socio – assistenziali);

2. rivolti alla generalità dei cittadini, ma che prevedono maggiorazione nella misura dell'erogazione (e in questo senso si possono immaginare quei servizi sociali in cui vi sono interventi integrativi collegati alla situazione di disagio economico del richiedente);
3. rivolti alla generalità dei cittadini, ma che prevedono riduzioni del costo per i soggetti con basso reddito (e in questo senso si possono immaginare quei servizi sociali in cui vi è un'articolazione delle tariffe o delle quote compartecipate, connesse alla situazione economica del richiedente).

Al riguardo, il Difensore civico in tutti i casi segnalati ha invitato i Comuni ad intervenire per promuovere le condizioni per l'effettiva generalizzazione del diritto allo studio, in conformità ai principi della Costituzione, favorendo ad esempio l'erogazione gratuita dei libri di testo agli studenti appartenenti a nuclei familiari a basso reddito.

Inoltre, lo Scrivente ha sensibilizzato le Amministrazioni locali a far sì che tali possibilità siano garantite anche attraverso una adeguata pubblicizzazione dei criteri per l'assegnazione dei fondi, relativi alla fornitura dei buoni per l'acquisto dei libri ai soggetti aventi diritto, e che i criteri stessi siano più equi e razionali possibili.

8.5.4. Spetta alla scuola la regolamentazione del servizio di accoglienza degli alunni

Un Comune si è rivolto a questo Ufficio affinché si pronunciasse sulla controversia sorta con un Istituto scolastico, in merito alla competenza ad erogare il servizio di accoglienza e sorveglianza degli alunni, che fruiscono del trasporto scolastico, per il lasso di tempo che intercorre tra l'arrivo anticipato rispetto all'inizio o all'uscita posticipata e alla fine dell'attività scolastica.

Secondo la vigente legislazione, il servizio in questione, in quanto distinto dall'attività relativa al servizio comunale di trasporto scolastico, rientra nella competenza dell'istituto scolastico.

Tuttavia, avendo natura mista, allo svolgimento dello stesso può concorrere anche la competenza dell'Amministrazione comunale, nei limiti delle considerazioni di seguito esposte.

Il protocollo d'intesa tra il Ministero della Pubblica Istruzione, l'Anci e le organizzazioni sindacali in merito all'accoglienza e sorveglianza degli alunni, ha previsto che nelle scuole materne ed elementari, l'istituzione scolastica assicuri brevi periodi di accoglienza e sorveglianza degli alunni in arrivo anticipato e in uscita posticipata, rispetto all'orario dell'attività didattica.

Tale servizio è svolto previo accordo tra l'ente locale e la scuola che, nel proprio regolamento, ne definisce le relative modalità.

Perciò, posto l'indirizzo fissato nel protocollo d'intesa, solo convenzioni o accordi sottoscritti tra le parti interessate, in attuazione dello stesso, possono creare reciproci obblighi giuridici.

Fermo restando, quindi, quanto disposto dal protocollo d'intesa, va anche tenuto conto che, prima il Ccnl del 2001 del comparto scuola, poi l'art. 35, comma 3, della Legge n° 289/2002, hanno previsto espressamente l'attribuzione ai collaboratori scolastici dei compiti di accoglienza e sorveglianza degli alunni.

In più, la contrattazione collettiva del comparto 2004-2005, ha previsto per il personale inquadrato nell'area A, compiti di accoglienza e sorveglianza nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e di ausilio agli alunni portatori di handicap nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse.

Stante tale disciplina normativa e contrattuale, allo stato attuale, pur potendo i due soggetti comunque stabilire accordi e convenzioni per la definizione delle migliori

modalità di collaborazione nell'espletamento del servizio in questione - anche al fine di conciliare gli orari del trasporto scolastico con quelli di apertura e chiusura della scuola - spetta alla scuola la regolamentazione del servizio di accoglienza degli alunni e di accompagnamento degli stessi al mezzo di trasporto.

Il Comune non risulta quindi obbligato da alcuna disposizione di legge a corrispondere un compenso all'istituzione scolastica, né all'espletamento della prestazione possono corrispondere emolumenti accessori.

La durata del lasso di tempo immediatamente antecedente e successivo alla svolgimento dell'attività didattica può essere ragionevolmente concordata con l'istituto scolastico, in ragione degli orari di apertura e chiusura dello stesso, significando, a mero titolo esemplificativo, che in talune realtà locali è stato determinato nella misura di 30 minuti.